



Il Sindacato dei Poliziotti

Roma, 28 Giugno 2018

Sommario:

Attuazione D.Lvo

- | | |
|---|----|
| | 1 |
| • 7 e 8° Corso Ispettori | 2 |
| • La risposta del Dipartimento | 6 |
| • 9° Corso Ispettori | 7 |
| • Concorso interno a 2482 Vice Ispettori ... | 8 |
| • Concorsi interni per Vice Commissari e Vice Ispettori ... | 10 |
| • Criticità Isp. Sup. e Isp. Capo | 11 |
| • 7°, 8° e 9° Corso Isp. | 12 |
| • Rif. Nota Dip. Richiesta incontro | 14 |
| • Concorso 1500 V. Comm. r.e. | 15 |
| ◆ Concorso Interno V. Isp. Tecnico | 17 |
| ◆ Criticità ruoli tecnici | 20 |
| ◆ Osservazioni Schema Decreto accesso ruoli sov. Tecnici | 23 |
| ◆ Osservazioni Dotazioni organiche ruoli tecnici | 25 |
| ◆ Criticità ruoli tecnici | 27 |

Attuazione D.Lvo 95/2017 – Decreti correttivi

Già durante l'iter dei lavori e confronti sul riordino delle carriere, come noto, eravamo consapevoli delle diverse criticità che la prima fase attuativa avrebbe comportato per alcune qualifiche del personale. L'impegno del SIAP era ed è di lavorare, in maniera costruttiva, affinché in fase di studio ed elaborazione dei decreti correttivi, vi siano le indifferibili modiche e perfezionamenti.

Al fine di avere una panoramica completa degli interventi SIAP sin dalla prima ora, di seguito le note ufficiali inviate e relative al ruolo degli ispettori (A da pagina 2 a pagina 16) e al ruolo tecnico (B da pagina 17 a pagina 27).

A) Recupero delle cosiddette maggiori anzianità per le qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato ante riordino; corso per 1500 Vice Commissari riservato al personale del ruolo direttivo, equiordinazione con altre Forze di Polizia e anomalie formali e pratiche; questione relativa al 7°, 8° e 9° corso Vice Ispettori; concorso interno 2482 posti per vice Ispettore, giuste salvaguardie di accesso per il personale del 15/16/17 corso Vice Sovr rispetto ai corsi successivi beneficiari di retrodatazioni giuridiche.

B) Criticità afferenti la progressione di carriera dei Periti Tecnici Capo della Polizia di Stato ante riordino.



Dalla Segreteria Nazionale



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale



Prot. N. 272/SG/17

Roma, 8 novembre 2017

Oggetto : 7° e 8° Corso Ispettori

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Prefetto Franco Gabrielli
ROMA

Gentilissimo Signor Capo della Polizia,
il recente approdo al riordino delle carriere è stato il frutto di un lavoro coraggioso e sinergico tra l'Amministrazione e buona parte del mondo sindacale, soprattutto di quello più responsabile e pragmatico.

Ciò premesso, eravamo consci che, soprattutto nella prima fase applicativa, sarebbe stato necessario prevedere dei correttivi per sanare alcune contraddizioni e sperequazioni tra il personale che si fossero presentate.

La legge delega n. 124/2015 per la riforma delle amministrazioni pubbliche all'art. 8, comma 1, lettera "a" stabilisce che la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera deve tener conto del **"merito"** e della **"professionalità"** assicurando il mantenimento della sostanziale **"equiordinazione"** del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.

Signor Capo tale premessa getta le basi per la rappresentazione di una problematica affrontata da questa O.S. sia in sede di tavolo di concertazione per il riordino che tramite molteplici comunicati. Ciò che muove l'azione di questa O.S. sono i valori su cui si fonda la nostra Costituzione, la meritocrazia e da qui il riferimento ai principi e, in particolare, all'art. 97 Cost. che prevede, come modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il concorso ovvero **una selezione fra gli aspiranti che viene fatta sulla base del merito: un misto di preparazione e di intelligenza che deve essere dimostrato nelle prove d'esame.** Una volta che il rapporto di lavoro si è instaurato, lo svolgimento della carriera avverrà **anche** in ragione dell'anzianità quale **requisito ulteriore.**

L'attuale riordino delle carriere di cui al decreto legislativo 95/2017, se da un lato prevede una crescita per effetto dell'anzianità, auspicata da questa Organizzazione Sindacale, prevedendo promozioni e facilitazioni negli avanzamenti di carriera per coloro che hanno un certo numero di anni di effettivo servizio nella qualifica (ad esempio art. 2 del D.lgs. 95/2017, lettere da F a Q) e concorsi per soli "titoli" per tutti i ruoli (ad esempio art. 2 comma 1 D.lgs. 95/2017), dall'altro crea una vera e propria "sacca" di iniquità nei confronti di una

categoria di ispettori che nel panorama della struttura lavorativa ha ben dimostrato il merito di cui al richiamato art. 97 Cost. tramite un concorso pubblico rigoroso ed una anzianità di servizio ormai quindicennale per chi proveniva dalla vita civile e quasi ultra ventennale per chi era già appartenente alla Polizia di Stato.

Riteniamo che la revisione dei ruoli, per effetto del D.lgs. 95/2017, sia l'architrave di una nuova Polizia proiettata verso il futuro. Non per questo però non abbiamo l'onere di mantenere una posizione critica avverso aspetti che dovrebbero urgentemente trovare soluzione.

Entrando nel merito, gli ispettori capo del 7° e 8° corso sono vincitori del concorso pubblico per esami a 640 posti per la qualifica di vice ispettore indetto con decreto ministeriale del 2 novembre 1999. Il concorso in questione si è articolato in pesanti prove selettive con un susseguente corso di formazione della durata di 18 mesi, che ha rappresentato la prima e vera attuazione delle legge 121/1981. Gli allievi vice ispettori del 7° e 8° corso, vincitori del concorso in argomento, furono avviati ad una formazione ulteriore rispetto a quella indicata nel bando dovendo sostenere un percorso formativo "accademico" comprensivo di 31 esami obbligatori.

Tale percorso, nonostante esorbitasse i criteri imposti dal regolamento e dal bando di concorso, divenne "*conditio sine qua non*" per il superamento del corso e per l'immissione in servizio con la qualifica di vice ispettore.

Il predetto ciclo di studio imposto a seguito della convenzione del 01.04.2004 stipulata tra l'Amministrazione e l'Università degli studi di L'Aquila, comportava il superamento di esami universitari con relativa votazione in trentesimi convalidati dall'Ateneo, utili per il conseguimento per i frequentatori del 7° corso, del titolo di laurea di primo livello in Scienze dell'investigazione con la sola discussione delle tesi e partecipazione a convegni in materia. I frequentatori dell'8° corso hanno seguito analogo percorso di studi sia pur con i limiti imposti dal decreto "Mussi" per il riconoscimento degli esami sostenuti.

Purtroppo dall'attuale riordino gli ispettori del 7° e 8° corso hanno ricevuto, a differenza di tutti gli altri ruoli, molteplici pregiudizi di carattere sia professionale che economico, attesa la difficoltà di progressione in carriera e anche la mancata elargizione di una "*tantum*".

La mancata indizione annuale, dall'anno 2014, del concorso per titoli di servizio ed esami per la promozione alla qualifica di ispettore superiore riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo, nonostante la previsione dell'art. 31 *bis* del D.P.R. 335/1982, lettera b, di fatto, ha compresso la progressione in carriera dei menzionati ispettori poiché trattasi di concorsi mai banditi. Tuttavia, sistematicamente, per gli ispettori capo (divenuti tali per effetto del precedente riordino delle carriere) è stato regolarmente indetto, anno per anno, un concorso per ispettore superiore, dedicato appunto agli ispettori capo che avevano tale qualifica con data **anteriore al 2014**.

Il pregiudizio sopra descritto diviene ancora più evidente in considerazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 95/2017, lettera I, che prevede la promozione alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto per il personale che, alla data del 1 gennaio 2017, ha un'anzianità pari e/o superiore a 9 anni nella qualifica di ispettore capo: trattasi degli ispettori capo non vincitori di concorso per l'immissione nel ruolo ispettori, sicuramente meritevoli in termini di anzianità, ma che tuttavia hanno avuto, sino all'attuale riordino, la possibilità

di partecipare con regolarità a concorsi annuali e relativi scrutini. Tale progressione in carriera, della quale siamo stati i promotori, se da una parte risulta essere giusta e opportuna per coloro che sono rimasti bloccati nella qualifica da anni, dall'altra non dovrebbe arrecare pregiudizio nei confronti di analoga categoria.

A fronte di tali progressioni in carriera per tutti i ruoli, per effetto della sola anzianità e di concorsi per soli titoli anche per transitare da un ruolo ad un altro, **l'attuale legge di riordino dispone invece vere e proprie difficoltà nella progressione in carriera per gli ispettori capo del 7° e 8° corso** già vincitori di concorso pubblico per esami e con percorso formativo accademico della durata di 18 mesi.

Infatti l'art. 2 lettera r) del D.lgs. 95/2017 prevede per gli ispettori capo del 7° e 8° corso un ulteriore concorso per la nomina ad ispettore superiore, con decorrenza gennaio 2018, concorso peraltro eliminato proprio dallo stesso decreto legislativo concernente l'attuale riordino. Come se non bastasse, per lo svolgimento del concorso in questione, la legge di riordino rimanda alla precedente disciplina di cui all'art. 31 *bis* del D.P.R. 335/1982, facendo tuttavia salva la parte "peggiorativa" in tema di modalità di selezione e abroga invece, implicitamente, il criterio dell'attribuzione dell'anzianità riferito alle annualità dei posti disponibili, eliminando quindi l'anzianità di servizio nel grado.

Paradossale è poi la riflessione in base alla quale nella fase a regime del riordino delle carriere dal 2026 è prevista una elevata qualificazione del ruolo degli ispettori i quali, per la loro formazione, dovranno sostenere un corso della durata non inferiore a due anni preordinato anche all'acquisizione di specifica laurea triennale (art. 1 lettera R del D.lgs. 95/2017 che ha modificato l'art. 27 *ter* del D.P.R. 335/1982). In buona sostanza la formazione che si prevede per il ruolo ispettori al 2026 è quella già conseguita dagli ispettori del 7° e 8° ottavo corso che hanno sostenuto 18 mesi di corso più sei mesi di prova nonché relativo percorso accademico oltre ad una lunga procedura concorsuale durata più di 4 anni.

Nel ruolo ispettori è stata inoltre introdotta una nuova qualifica, quella di "sostituto commissario", alla quale si accede a ruolo chiuso nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, per il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia 8 anni di anzianità nella qualifica stessa.

Inoltre, ai sostituti commissari che maturano 4 anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuita la denominazione di "coordinatore" che determina preminenza gerarchica e parametro retributivo 148,00. Ciò comporta un ulteriore allungamento e detrimento nella progressione in carriera dei menzionati ispettori capo.

Ed ancora, considerato che l'età media dei predetti ispettori capo del 7° e 8° corso è di 45 anni con un'anzianità di servizio complessiva e media di circa 20 anni, vi è il rischio concreto che molti di loro non potranno mai accedere alla nuova qualifica apicale del ruolo, ovvero quella di sostituto commissario coordinatore. Il tutto con pregiudizio anche economico oltre che professionale.

Il D.lgs. 95/2017, lettera T, prevede poi che nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800

unità. L'accesso al predetto ruolo avviene mediante un unico concorso, per titoli, peraltro bandito recentemente.

Al riguardo, non è dato comprendere come non sia previsto un analogo percorso di progressione in carriera anche per gli ispettori del 7° e 8° corso, i quali sono da ritenersi la naturale e legittima prosecuzione degli attuali ispettori superiori sostituiti commissari che transiteranno nel ruolo (direttivo) dei Funzionari.

Appare quindi coerente all'impianto dell'attuale Riordino, apportare le seguenti modifiche:

1. La possibilità di accedere alla qualifica di ispettore superiore mediante un concorso per "titoli" anziché per "titoli ed esami", ovvero, nel caso di eventuale difficoltà in sede di formazione dei Decreti Legislativi correttivi, un decreto ministeriale che vada a disciplinare *ex novo* le modalità concorsuali, atteso che il D.P.R. 335/1982 all'art. 31 *bis*, è stato parzialmente modificato dall'attuale legge di riordino per la parte in cui non fa più riferimento alle annualità e vacanze di posti. Per quanto attiene allo svolgimento del concorso, il Decreto Ministeriale 321/1998 è da ritenersi sicuramente non più adeguato alla normativa di cui alla riserva di legge, pertanto sarebbe opportuna ancorché giusta una modalità semplificata con l'emanazione di nuovo decreto ministeriale che preveda una prova d'esame unica: quiz oppure orale.
2. Il calcolo di una anzianità pregressa a favore del 7° 8° corso ispettori, che non si basa su congetture legate a ritardi nelle procedure ma quanto invece nella concreta lesione di un interesse legittimo, ovvero, nella effettiva perdita di *chance* legata alla mancata emanazione di concorsi per ispettori superiori dedicati agli ispettori capo 7° e 8° corso, rispettivamente dal 2014 per il settimo corso e dal 2016 per l'ottavo corso.
3. La possibilità di accedere al ruolo direttivo ad esaurimento, durante la fase transitoria sino al 2026, mediante partecipazione al relativo concorso per i posti non coperti ovvero rimasti liberi per quiescenza o per altro motivo, atteso che gli ispettori del 7° e 8° corso sono vincitori di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 53 della legge 121/1981 e successive modifiche, in continuità con gli attuali destinatari del menzionato concorso ovvero la previsione di un concorso interno, con procedure agevolate che tengano conto delle modalità di accesso al ruolo degli ispettori del relativo percorso formativo, il tutto finalizzato all'accesso per il ruolo dei funzionari riservato ai menzionati ispettori capo.
4. Il riconoscimento del titolo di laurea in Scienze dell'Investigazione (titolo imposto dall'Amministrazione nella frequentazione del corso in argomento con apposita convenzione), per la progressione in carriera dei menzionati ispettori senza le limitazioni previste per le classi di laurea contemplate di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 334/2000 e relativo regolamento. Al riguardo infatti risulta essere incorrente un mancato riconoscimento con le logiche di buon andamento della P.A. in tema di investimento delle risorse.

In attesa di cortese riscontro, deferenti saluti.

Il Segretario Generale





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI



N. 555/RS/01/67/2/0860

Roma, ^{22.02.18} data protocollo

OGGETTO: SIAP – Segreteria Nazionale.
7° e 8° Corso Ispettori.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP

= R O M A =

Con riferimento alla nota 272/SG/17 dell'8 novembre 2017, l'Ufficio per l'Amministrazione Generale ha comunicato che le problematiche relative ai frequentatori del 7° e dell'8° corso per vice ispettori potranno essere valutate in occasione dei lavori per l'adozione del previsto decreto "correttivo" al decreto legislativo n. 95 del 2017, da adottare entro il 7 luglio 2018.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

Dalla Segreteria Nazionale



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale



Prot. N. 273/SG/17

Roma, 9 novembre 2017

Oggetto : IX Corso Ispettori

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
preposto all'attività di coordinamento e pianificazione,
Prefetto Alessandra Guidi

E, p.c. Al Direttore
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr.ssa Maria De Bartolomeis

LORO SEDI

Gentilissima Signora Prefetto,
il riordino delle carriere è il risultato di un lavoro certosino, coraggioso e sinergico tra l'Amministrazione e quella parte del mondo sindacale concreta e responsabile.


Ciò premesso, eravamo tutti certi che sarebbero emerse delle discrasie nella prima fase applicativa, per le quali si sarebbero resi necessari correttivi.

La scrivente Segreteria Nazionale intende a tale scopo fornire un contributo, sottoponendo alla Sua attenzione quanto enucleato e descritto nella nota allegata, frutto del confronto interno al Sindacato attraverso i Comitati dei Frequentatori IX° Corso Ispettori promossi dal SIAP in tutte le province e su tutto il territorio nazionale, senza alcun intento polemico o meramente propagandistico ma nell'ottica di una sempre convinta partecipazione attiva alla realizzazione di una Polizia che sia più efficiente ed efficace attraverso la valorizzazione delle aspettative professionali dei suoi uomini e donne.

Certi della Sua sensibile attenzione, in attesa di cortese riscontro, distinti saluti.

All.to 1

Il Segretario Generale



Dalla Segreteria Nazionale



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale



Prot. N. 290/SG/17

Roma, 22 novembre 2017

Oggetto: Concorso interno per titoli per la copertura di 2482 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 2 novembre 2017. Pubblicazione Bollettino Speciali n. 1/31 bis del 3 novembre 2017.

Al Signor Vice Capo della Polizia
Prefetto Alessandra Guidi

ROMA

Al Signor Direttore
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Prefetto Maria De Bartolomeis

ROMA

Con la presente questa Segreteria Nazionale intende evidenziare alcune criticità segnalate dal personale interessato, relativamente alla procedura concorsuale in oggetto, rispetto ai principi ispiratori del Riordino delle carriere, improntato sulla volontà di codesto Dipartimento di ristabilire un equilibrio nei meccanismi di progressione in carriera per cercare di sanare le disparità di trattamento derivanti dalla mancata indizione dei concorsi annuali, nonché le legittime aspettative dei colleghi dei corsi Vice Sovrintendenti 15°, 16°, 17° e successivi, evitando i cosiddetti scavalchi nel ruolo.

Tale anomalia potrebbe invece concretizzarsi, proprio per il fatto che l'anzianità giuridica in ruolo, decorrente dalla nomina a Vice Sovrintendente per i corsi in questione viene calcolata con la data di fine corso: per il 15° corso, indetto il 18/01/1997, viene calcolata dal **12/12/1998** mentre, per estensione del principio dell'annualità dei concorsi, dovrebbe decorrere dal 31/12/1996; per il 16° corso, indetto il 31/07/1998, viene calcolata dal **06/10/2000** mentre, per estensione del principio dell'annualità dei concorsi, dovrebbe decorrere dal 31/12/1997; per il 17° corso, indetto il 03/07/1999, viene calcolata dal **31/12/2000** mentre, per estensione del principio dell'annualità dei concorsi, dovrebbe decorrere dal 31/12/1998.

Infatti se si prende ad esempio un Sovrintendente appartenente al 18° corso, costui avrà un'anzianità giuridica nel ruolo, già retrodatata, calcolata all' **01/01/2001** (sebbene eserciti invece le mansioni nel ruolo dal luglio 2004), ovvero circa 2 mesi di differenza da un collega del 16° corso ed appena di 1 giorno da un altro del 17°.

In particolare, se si confrontano le posizioni di due candidati uno del 17° ed del 18° corso, oppure anche del 17° e del 19° corso, pur essendo palese una sensibile differenza nella progressione in carriera di circa 4 anni effettivi, ai sensi del bando in questione ed in particolare tenendo presente l'art.6 c.3 lett.C (...la Commissione esaminatrice determina in sede di prima riunione...attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, **tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno**), i medesimi risultano separati da una differenza di anzianità nel ruolo, valutabile ai fini concorsuali di solo **1 giorno**, che, stando ai parametri sanciti nei precedenti concorsi, potrebbe tranquillamente attestarsi su una cifra decimale irrilevante pari a 0,0...

Siffatta situazione, più in generale, si ripete per tutti i corsi dal 18° in poi (vedasi 19° anch'esso decorrenza 01.01.2001, ovvero la medesima del 18°, ma indetti entrambi nel 2003 e 2004), che avendo beneficiato di importanti retrodatazioni giuridiche, anche di 6 e più anni, potrebbe determinare un'alta probabilità di scavalcammenti in favore di Sovrintendenti che l'attuale ruolino invece (fotografando in maniera più fedele la realtà delle posizioni

in carriera del ruolo) colloca a diverse centinaia, se non addirittura migliaia di posizioni di distanza dai Sovrintendenti Capo dei tre corsi 15°, 16° e 17° (quest'ultimi ad oggi unitamente a tutti gli altri banditi con numeri dispari 19°, 21°, 23° etc, sono stati banditi per titoli ed esami, contrariamente ai restanti banditi solo per titoli).

Invero, gli effetti della retrodatazione giuridica operata negli anni, potrebbero riverberarsi negativamente a cascata, benché il citato bando metta a concorso una riserva di 1421 posti per i Sov. Capo con anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 01.01.2017, ricomprendendo così i colleghi che hanno beneficiato del rioridino del 1995, i ricostruiti in carriera e i colleghi dei corsi 15°, 16° e 17, essendo una platea di circa 3500 candidati, il primo escluso dai posti riservati (posizione 1422 e seguenti), si ritroverebbe nell' aliquota riservata a tutti Sovrintendenti, tra cui candidati che vantano un'effettiva esperienza di vissuto professionale nel grado, nettamente meno datata e conseguentemente in contraddizione con le premesse del bando.

Auspichiamo pertanto, proprio per quanto sopra descritto, che in sede di prima riunione della Commissione, allorquando si dovranno indicare i titoli valutabili e la graduazione degli stessi, **si tenga conto in via principale dell'ordine progressivo delle anzianità stabilite dai diversi corsi, atteso che il principio guida è affidato in via ordinaria all'anzianità di servizio**, introducendo delle soglie per fasce di anzianità, peraltro già previste dal richiamato art.6 c.3 lett. C, che determinino un sensibile aumento di punteggio per i colleghi con anzianità dal '95 sino al 31.12.2000 (data di decorrenza giuridica del 17° Corso).

Inoltre sempre in relazione alle decorrenze giuridiche, si chiede di verificare quanto segnalati dal personale interessato, circa l'esattezza relativa della nomina a Sovrintendente Capo a far data dall' 01/10/2017, agli appartenenti al 26° corso Sovrintendenti (annualità 2006), poiché tutti gli altri cicli inseriti nel predetto corso hanno avuto ciascuno, a scalare a seconda dell'annualità, la decorrenza giuridica dal mese di gennaio.


Si chiede altresì, oltre ad un immediato aggiornamento del ruolino dei Sovrintendenti e degli Assistenti (sono pervenute ad esempio incongruenze di posizioni nel ruolo tra le proiezioni indicate su Doppia Vela e quanto invece diramato dall'Amministrativo Contabile della provincia di Campobasso e Compartimento Polfer di Bari competente sui Posti di Polizia Ferroviari di Termoli e altri ad esso dipendenti), di accelerare o indicare procedure alternative finalizzate alla notifica delle proposte premiali conseguite, ciò vale anche per il ruolo degli Assistenti, quali lodi, encomi ed addirittura promozioni per merito straordinario deliberate dalle relative commissioni, tenute precedentemente l'uscita dei predetti Bollettini Ufficiali, poiché la mancata iscrizione a matricola delle stesse, non sta consentendo ai candidati di poterle inserire, per acquisire quei punteggi che muterebbero le loro posizioni finali, nelle graduatorie concorsuali per Vice Sovrintendente e Vice Ispettore.

Infine sempre in riferimento al concorso per Vice Ispettore, relativamente alla certificazione di una o più lingue straniere (candidati laureati in lingue straniere o per le quali sono stati sostenuti esami universitari in lingua straniera, oppure titolari della lingua B2 e/o superiori, nonché di aver frequentato il progetto Erasmus o di altri titoli certificati da istituti preposti alla formazione), valutabili dalla Commissione, si chiede la possibilità di poter prevedere l'inserimento di tali titoli, in quanto non prevista la "finestra altro", differentemente dagli altri bandi di concorso.

In attesa di urgenti riscontri, si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe TIANI





**Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale**

Prot. Nr. 309.SG/17

Roma, 6 dicembre 2017

Oggetto: Concorsi interni per la nomina alle qualifica di Vice Commissario e Vice Ispettore della Polizia di Stato. Richiesta di chiarimenti.

Al Signor Vice Capo della Polizia
Prefetto Alessandra Guidi
ROMA

E.p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Con la presente questa Segreteria Nazionale, a seguito di numerose segnalazioni provenienti dal personale interessato, rappresenta la mancata uniformità a livello territoriale, relativa alle iscrizioni matricolari per determinati incarichi, speciali riconoscimenti e/o partecipazione a corsi.

In particolare infatti molte Questure o Uffici specialistici non riportano nei fogli matricolari la qualifica "di responsabile o coordinatori" (ad esempio per coloro che lavorano presso i comm.ti - squadre mobili, digos e upgsp come peraltro riportato nei vari rapporti informativi), oppure la qualifica di cavaliere o di conduttore cinofilo (poiché acquisita antecedentemente all'istituzione del previsto concorso, sebbene tale servizio venga tuttora svolto o è stato svolto per molto tempo), senza contare casi ancor più specifici quali incarico di esecutore musicale, in contesti quali la Fanfara della Polizia di Stato (ottenuto da regolamento previa un'audizione sostenuta dal dipendente, sovente titolare di un diploma di conservatorio equiparato alla laurea).

A ciò si aggiunge la mancata ascrizione di partecipazione alle commissioni paritetiche e come già evidenziato nella nota del 22 novembre u.s. per il concorso di vice Ispettore, e la mancata possibilità, differentemente dagli altri bandi di concorso, di inserire la conoscenza certificata di una o più lingue straniere (candidati laureati in lingue straniere o per le quali sono stati sostenuti esami universitari in lingua straniera, oppure titolari della lingua B2 e/o superiori, nonché di aver frequentato il progetto Erasmus o di altri titoli certificati da istituti preposti alla formazione).

Nell'attesa di cortesi riscontri si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani

Dalla Segreteria Nazionale

**MAGGIORE ANZIANITA'
ISPETTORI SUPERIORI E ISPETTORI CAPO**

L'intervento



**Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale**

Prot. Nr. 343/SG/17

Roma, 21 dicembre 2017

Oggetto: Attuazione D.Lvo 95/2017 criticità Ispettori Superiori e Ispettori Capo.

Al Vice Capo della Polizia
Prof. Alessandra Guidi

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Signora Prefetto,

questa Organizzazione Sindacale, già durante l'iter dei lavori e confronti del "riordino delle carriere", ha rappresentato diverse criticità che la prima fase attuativa del D. l.vo 95/2017 avrebbe comportato per alcune qualifiche del personale: è il caso degli Ispettori Superiori con meno di 8 anni nella qualifica al 1 gennaio 2017.

Il personale in questione, in possesso di titolo di studio, transitato dal 2010 alla qualifica apicale degli Ispettori, risulta essere vincitore di concorso interno per titoli di servizio ed esami o scrutinato per merito comparativo; con l'introduzione dell'attuale revisione dei ruoli, disposta dal Decreto Legislativo in oggetto, di fatto si trova ad aver perso l'apicalità del ruolo. Ciò ha fatto scaturire nel personale interessato un diffuso senso di penalizzazione che, a parere del SIAP., potrebbe trovare un giusto ristoro, sia rispetto al principio di equità, ispiratore della progressione di carriera all'interno dello stesso ruolo, sia in considerazione del numero di dipendenti coinvolti, in seno al confronto per il Decreto correttivo da adottare entro il 31 dicembre 2018. A tal proposito si chiede pertanto che venga modificato l'articolo 1 lettera l del D. L.vo 95/17 nella fase transitoria, in modo che tutti coloro che sono già Ispettori Superiori al 31/12/2016 possano transitare, anche in sovrannumero, mantenendo l'anzianità posseduta l'ordine e ruolo, alla nuova qualifica di Sostituto Commissario. La fattibilità di quanto sopra è motivata anche dallo "svuotamento" della pianta organica prevista per i Sostituti Commissari, con gli imminenti corsi e concorsi per l'accesso al Ruolo Direttivo ad esaurimento.

Parimenti e in correlazione con il meccanismo di cui sopra si chiede, per gli ex Ispettori Capo promossi Isp. Superiori alla data del 1/01/2017 per effetto del decreto legislativo in oggetto, che sia loro riconosciuta la maggiore anzianità degli anni in eccedenza ai 9 previsti, per il legittimo prosieguo della carriera nella qualifica apicale del ruolo, come ampiamente rivendicato da questa O.S. in tutte le sedi istituzionali e politiche preposte.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani



Dalla Segreteria Nazionale

7° - 8° e 9° CORSO ISPETTORI
L'intervento



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale



Prot. Nr. 344/SG/17

Roma, 21 dicembre 2017

Oggetto: 7, 8 e 9° corso Ispettori

Al Vice Capo della Polizia
Pref. Alessandra Guidi

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Signora Prefetto,

le procedure inerenti all'attuazione dell'attuale riordino delle carriere di cui al decreto legislativo n. 95/2017 proseguono secondo i termini disposti dalla legge. Tuttavia questa O.S. non può esimersi dal segnalare che il previsto concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore, riservato ai colleghi che hanno frequentato il 7° e 8° corso Ispettori, non è stato ancora bandito.

Al riguardo, coerentemente alla nota dell'8 novembre 2017 ed in ragione della formazione e dei titoli acquisiti dagli Ispettori del 7° e 8° corso, si vuole ribadire la necessità di prevedere, per le modalità di tale concorso, una procedura agevolata. Questa O.S. ritiene che, sia pure in presenza di una riserva di legge, il D.Lgs. 95/2017 non potrebbe fare rinvio per le modalità di svolgimento della procedura concorsuale all'art. 31-bis del DPR n. 335/1982, atteso che la disciplina su cui si fonda il menzionato decreto risulta novata dalla legge di riordino e quindi non applicabile, se non con gli opportuni correttivi.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 31 – bis del DPR n. 335/1982 è stato aggiunto dalla precedente legge di riordino (art. 3 D.Lgs. n. 97/1995) ed il comma 3 stabiliva che le prove d'esame fossero fissate con decreto del Ministro dell'interno. Fu quindi emanato il D.M. 29 luglio 1998, n. 321 che ha stabilito, per le modalità di svolgimento del concorso, una prova scritta ed un colloquio orale. Ma l'attuale Legge di riordino, nonostante abbia completamente modificato il sum-

menzionato art. 31-bis, alla lettera r) delle norme transitorie, rinvia, esclusivamente per il 7° e 8° corso, alla disciplina precedente che si fondava sulla vecchia legge di riordino. Alla luce di questo risulta imprescindibile un intervento correttivo da attuare, nell'ambito del decreto attuativo, mediante la previsione di un concorso per soli per titoli, in linea con l'attuale impianto legislativo di revisione dei ruoli, che sia conforme alle proiezioni di carriera dei nominati ispettori, nonché una riduzione della permanenza nelle qualifiche intermedie del ruolo ispettori che consenta il raggiungimento della qualifica apicale.

La vicenda giuridica testè ripresa, secondo questa O.S. non può prescindere nemmeno dalla posizione del 9° corso Ispettori, rimasto ai margini dell'attuale impianto legislativo. Infatti, l'articolo l'art. 45 del D.Lgs. n. 95/2017 al comma 25 prevede per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni previgenti, e recita testualmente che i vincitori *“precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente”*. La locuzione *“almeno”*, lascerebbe, nella sua *“indeterminatezza”* ampia discrezionalità per un intervento correttivo già in sede di emanazione dei decreti attuativi, al fine di modificare *“in meius”* e alla data del bando di concorso l'immissione in ruolo dei prossimi Vice Ispettori che stanno frequentando il 9° corso di formazione.

Tale quadro rischi di riprodurre alcuni degli errori del riordino del '95, quando gli Ispettori vincitori di concorso furono scavalcati dai sovrintendenti che beneficiarono del riordino per il passaggio al ruolo degli Ispettori. Soltanto per effetto di una pronuncia del Giudice Amministrativo, l'Amministrazione ebbe a sanare la posizione degli ispettori vincitori di concorso così da distinguerli dagli ispettori beneficiari degli effetti del riordino che, invece, non avevano sostenuto la prevista procedura selettiva per l'accesso al ruolo.

Anche oggi assistiamo ad sovrapposizione di personale appartenente al ruolo ispettori, proveniente però da iter formativi e concorsuali nettamente diversi. Infine come concordato nella fase di confronto con questa O.S. si valuti, in sede di decreto correttivo, la possibilità di introdurre per la sola fase transitoria, la previsione un concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di Ispettore superiore anche per il 9° corso ispettori dopo la promozione alla qualifica di ispettore capo.

Per tali problematiche evidenziate, per il personale del 7°, 8° e 9° corso Ispettori Le chiediamo un incontro al fine di esporre con maggiore compiutezza il rischio che tale problematica pregiudichi la carriera del personale dei predetti corsi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani



Settimo e Ottavo Corso V. Ispettori.

Rif. Nota avente prot. 555/RS/01/67/2/0860 del 22 febbraio 2018

Richiesta incontro



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale

Prot. N. 36.1/SN/18

Roma, 9 marzo 2018

Oggetto: Settimo e Ottavo Corso V. Ispettori.

Rif. Nota avente prot. 555/RS/01/67/2/0860 del 22 febbraio 2018

Richiesta incontro

Al Vice Capo della Polizia
Direttore Generale preposto all'attività
di coordinamento e pianificazione Forze di Polizia
Prefetto Alessandra Guidi

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

In ordine alle problematiche rilevate con la nota di cui all'oggetto, questa O.S. prende atto della positiva risposta utile alla risoluzione della complessa vicenda.

Ciò nonostante, attese le incombenti procedure concorsuali previste dal bando di concorso per la copertura di 804 posti per Ispettore superiore indetto con decreto del 28 dicembre 2017, le cui date di svolgimento verranno pubblicate nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del Personale del 15 marzo 2018, questa O.S. chiede di definire meglio le modalità con le quali la questione sarà trattata in sede di correttivo al decreto legislativo ed auspica, nelle more di tale intervento "correttivo", un rinvio della prova scritta d'esame ad una data successiva al 7 luglio 2018.

Infatti, preme precisare che l'auspicata correzione che ristabilisca un equo trattamento per gli ispettori frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore della Polizia di Stato, a parere di questa O.S., dovrà tener conto dell'avvio delle procedure concorsuali, le quali qualora fossero portate ad ulteriore compimento, vanificherebbero ogni possibilità di un proficuo intervento legislativo così come consentito dalla legge.

Distinti saluti

La Segreteria Nazionale

**SINDACATO ITALIANO
APPARTENENTI POLIZIA**



**IL SINDACATO
DEI POLIZIOTTI**

Dalla Segreteria Nazionale

1500 Vice Commissari r.e.



***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale***

Prot. N. 62/SG/18

Roma, 13 marzo 2018

Oggetto: Concorso per 1500 vice commissari della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento relativo al D.lgl. nr. 95/2017.
Richiesta d'intervento.

Al Vice Capo della Polizia
Vice Direttore Generale della P.S.
preposto all'attività di coordinamento e pianificazione
Prefetto Guidi Alessandra

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Signora Prefetto

con la presente questa Segreteria Nazionale intende evidenziare alcune anomalie segnalate dal personale interessato, relativamente al concorso in oggetto, rispetto ai propositi ispiratori del riordino delle carriere, improntato sulla volontà di codesto Dipartimento sia a ristabilire un equilibrio nei meccanismi di progressione di carriera, sia a quel principio di equiordinazione tra tutte le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Tale premessa è riferita in primo luogo al fatto che la decorrenza giuridica dei vice commissari dovrà essere la stessa dei neo-sottotenenti dell'Arma dei Carabinieri, in ottemperanza alle linee guida del disposto di cui sopra, ma anche e soprattutto dal punto di vista operativo e di coordinamento, laddove come negli uffici interforze, sorgerebbero inevitabili disfunzioni e sperequazioni.

Inoltre a parere del SIAP, come già ampiamente rappresentato nei lavori sulla revisione dei ruoli e nelle audizioni in Camera e Senato, sarebbe opportuno e funzionale, an-

che solo a titolo di “ristoro”, visto il penalizzante trascorso per gli appartenenti al ruolo in questione, la riduzione da 6 a 3 mesi tra un ciclo ed un altro e la promozione a Commissario Capo, dopo 1 anno nella qualifica da Commissario, anziché 2 previsti, prevedendo altresì di aumentare di almeno altre 300 unità il concorso interno sempre per Vice Commissario previsto entro il mese di marzo 2019, con le appropriate riduzioni (sempre 3 mesi tra un ciclo e l’altro e la promozione a Commissario capo dopo 2 anni nella qualifica da Commissario, anziché gli attuali 4), alla luce dei posti non coperti già nel corso in svolgimento e in considerazione degli inevitabili pensionamenti.

Altro particolare importante, che a parere di questa O.S, appare anacronistico, è la definizione “ad esaurimento”, in quanto si accede a tutti gli effetti al ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato.

Va infine evidenziato quindi che l’attuale ruolo direttivo ha come origine il famoso ruolo direttivo speciale L. 334/2000 e pertanto alla luce di ciò, non si può non tenere in considerazione il fatto che gli attuali neo-vice commissari sono risultati vincitori di concorsi afferenti alle annualità già indicate, in qualche modo nella citata legge, ovvero 2001-2002-2003-2004 e 2005. Alla luce di ciò, è un evidente errore commesso nel confronto sul D. lgs 95/2017, non aver consentito, a chi avesse maturato le condizioni anagrafiche, approdare alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, attualmente equiparato al grado di Maggiore dei Carabinieri, ovvero il ruolo che invece possono raggiungere gli omologhi vincitori dei Carabinieri, senza tralasciare che molti di essi possono diventare addirittura tenente colonnello nel ruolo tecnico operativo (ruolo speciale).

Quanto argomentato nella presente al fine di sanare le anomalie sopra esposte attraverso la stesura degli opportuni decreti correttivi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe Tiani



Dalla Segreteria Nazionale

Riordino: concorso interno per Vice Ispettore Tecnico



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*



Prot. N.217/SG/17

Roma, 28 Settembre 2017

Oggetto: Concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato di cui all'art.2 comma mm) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della P.A.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la
Pianificazione delle Forze di Polizia
Vice Capo della Polizia
Pref. Alessandra Guidi

E, p.c. All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Signor Prefetto,
come anticipatoLe per le vie brevi e già oggetto di discussione nelle fasi di confronto sul riordino delle carriere, questa Segreteria Nazionale, facendo seguito alla nota del 7 agosto u.s., esplicita di seguito alcune problematiche che resterebbero irrisolte con l'attuale formulazione del testo per ciò che attiene il concorso in oggetto e le questioni attinenti al ruolo tecnico.

Il primo elemento di disparità che si vuole evidenziare è la data che viene presa in considerazione ai fini della definizione dei posti in organico. Infatti, se ad un primo e superficiale esame, può apparire che nell'annualità in questione lett. c) n. 1 e lett. mm) quel personale subirebbe l'ulteriore danno, poiché si fa riferimento alla nuova tabella che riduce drasticamente l'organico anche del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.

È chiaro quindi, che la selezione interna che l'Amministrazione è chiamata ad indire entro il 30.4.2018, essendo strettamente agganciata al nuovo organico, avrebbe, a nostro

avviso, un numero di posti talmente esiguo da non garantire al personale la possibilità di accedere al ruolo superiore degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, condannandolo a permanere nelle qualifiche funzionali più basse e, ancor peggio, ad entrare a far parte del non meglio definito "settore supporto logistico".

In secondo luogo, riteniamo che la mancata previsione di aliquote di posti riservati, per esempio ai sovrintendenti tecnici capo, come peraltro accade nell'omologo concorso interno per vice ispettore dei ruoli ordinari, allorquando siano definite riserve di posti per i sovrintendenti capo, costituisca il secondo punto di disparità di trattamento.

Invero, la normativa di cui alla colonna B) del decreto riferito al personale tecnico, oltre alla generica e sibillina affermazione per cui la selezione è riservata "in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici" non fornisce ulteriori specifiche, lasciando aperta la possibilità che anche il personale del ruolo ordinario possa, in via marginale, accedere al concorso.

Ecco, quindi, che in assenza di una modifica nei decreti correttivi il personale tecnico vedrà le possibilità di diventare ispettore tecnico ancor più ridotte.

Ulteriore tema scottante è costituito dalla previsione del "possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professione tecnico scientifico" quale requisito di accesso al concorso interno in quanto se torniamo con la memoria al 2008, potremo rammentare la selezione a 266 posti di vice perito tecnico per la quale l'Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, ha previsto una tassativa lista di titoli di studio che comportò l'esclusione di migliaia di colleghi dal concorso.

La normativa presente, invece è del tutto generica; quindi al fine di fornire rassicurazioni al personale, questa O.S. chiede di fornire delucidazioni sul titolo di studio che l'Amministrazione indicherà sul bando di concorso.

Premesso ciò si riassumono le perplessità del personale interessato in merito all'attuale formulazione delle procedure previste per il concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato di cui all'art. 2 comma mm) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

- le disposizioni transitorie del suddetto provvedimento di fatto precludono alla maggior parte degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici di accedere alle qualifiche superiori del ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato per i seguenti motivi:

1. riduzione dell'organico previsto per il futuro ruolo tecnico che, di fatto, rappresenta una sensibile diminuzione dei posti da mettere a concorso (a copertura di quelli disponibili al 31/12/2017), difatti, la quasi totalità degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici non potrà in concreto accedere al ruolo superiore (anche in considerazione dell'elevata età media del personale tecnico) e si ritroverà, sino a fine carriera, inquadrate nel nuovo settore supporto-logistico (una specie di settore serbatoio dal quale attingere persone per le più disparate incombenze). A titolo esemplificativo potrebbe accadere che uno specialista in informatica, possa essere assegnato all'ufficio automezzi a svolgere mansioni completamente diverse, con la dispersione delle professionalità acquisite negli anni.

2. mancata previsione di aliquote di posti riservati ai sovrintendenti capo tecnici ed ai sovrintendenti tecnici, come al contrario stabilito nel concorso interno per vice ispettore allorquando sono espressamente previste riserve di posti per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. Nella predetta disposizione transitoria di cui al D. lvo 95/2017 è stato previsto che il concorso in questione sarà riservato in via prioritaria al personale dei ruoli tecnici (di tutto il ruolo tecnico, da Agente Tecnico a Sovr. Capo T.) senza specificazione di ulteriori riserve. Addirittura vi è la possibilità, incomprensibile, che personale del ruolo ordinario possa partecipare al concorso, il tutto in spreco all'uniforme di trattamento rispetto ai ruoli del personale che espleta attività di polizia in senso stretto. Si chiede, pertanto, che in sede di emanazione dei decreti attuativi di cui al D. lgs 95/2017 vengano previsti dei correttivi idonei a superare le criticità sopra evidenziate.
3. titoli specifici: sarebbe auspicabile prevedere nel futuro bando un punteggio aggiuntivo per il partecipante che possiede un titolo di studio specifico per il settore per cui concorre.

Si chiede, pertanto, che in occasione dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al D. Lgs 95/2017 siano previsti dei correttivi idonei a superare le criticità sopra evidenziate.

Deferenti saluti

Il Segretario Generale

Tiani
Tiani

Dalla Segreteria Nazionale



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*

Prot. N. 269/SG/17

Roma, 7 novembre 2017

Oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a), della legge agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della P.A. - ***Criticità relative ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato***

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Con la presente questa Segreteria Nazionale, sempre preservando quello spirito costruttivo che ha animato da sempre l'attività sindacale, anche e soprattutto in previsione dei successi incontri che si avranno per il ruolo tecnico, rappresenta una serie di osservazioni e criticità, segnalate dal personale appartenente ai ruoli tecnici.

Va premesso, infatti, che nel D.lgs in oggetto, l'unicità del settore (logistico) e l'assenza di profili e fino al ruolo sovrintendenti, esprime chiaramente la volontà di unificare funzioni e compiti, con la perdita di tutti i profili, in quanto molti di essi non sono più aderenti alla realtà odierna.

Successivamente però, la settorialità e il profilo viene resa obbligatoria, anche in funzione del titolo specifico per l'accesso al ruolo degli Ispettori (disp. transitorie punto mm) e che impedisce un'equa progressione in carriera, rispetto alla corrispettiva qualifica del ruolo ordinario, per il quale è richiesto il diploma di scuola superiore generico; tuttavia all'interno del settore prescelto, la progressione di carriera è ulteriormente limitata dai numeri corrispondenti alle vacanze di organico previste per quel profilo concorsuale.

Va anche chiarito relativamente all'art.42 del DPR 337/82 se con l'eliminazione dei settori e dei profili, le mansioni degli Ufficiali e degli Agenti di P.G. siano esercitate limitatamente alle funzioni, precisando in ogni caso che la settorialità riguarderà solo il ruolo ispettori e che il profilo è previsto, infatti, solo nella qualifica di V. Isp. Tecnico, Isp. Tecnico, Isp. Capo Tecnico e non per gli Isp. Superiori e i Sostituti direttori tecnici. Ciò anche in funzione di quella diversificazione anche presente a livello formale, rispetto alle direttive generali poste in essere, riguardo al nuovo sostantivo "tecnico", che viene abbi-

nato dalla qualifica di Agente a quella di Ispettore Superiore, mentre ricompaiono le vecchie denominazioni antecedenti al riordino, per la qualifica di Sostituto direttore tecnico e per quelle del ruolo funzionari, che saranno direttori tecnici e non commissari tecnici.

Partendo dai ruoli base **Agenti**, **Assistenti** e **Sovrintendenti Tecnici**, nello specifico delle progressioni di carriera nella fase transitoria, vogliamo evidenziare che, pur condividendo l'anacronismo di alcune settorialità, motivo per il quale è stato istituito un unico nuovo settore professionale denominato logistico e nel quale confluiranno tutti gli operatori fino al Sovrintendente Tecnico Capo, non sarebbe proficuo accantonare le professionalità acquisite da quel personale nei passati decenni, tantomeno non prevedere apposite procedure di sanatoria nei confronti di chi, in quegli anni, è risultato idoneo ma non vincitore di concorso, per una presunta settorialità.

Ad oggi, infatti, quello che è sembrato a quei tempi come una irragionevole discriminazione, si presenta invece come un'enorme beffa, poiché tutti gli operatori idonei che non hanno potuto accedere al ruolo superiore, per una fantomatica settorialità e/o specificità, improvvisamente si ritrovano coinvolti in un unico calderone.

Corre l'obbligo evidenziare che gli idonei non vincitori di concorso, una stima di appena 150 unità, hanno superato una prova selettiva scritta e per titoli, da cui sono scaturite delle graduatorie, che dovrebbero essere esclusivamente integrate a ruolo di Vice Sovrintendente Tecnico per cui si è concorso e che potrebbero far risparmiare all'Amministrazione esborsi superflui, per le future procedure concorsuali selettive.

Le disposizioni transitorie prevedono a tutt'oggi l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti Tecnici così come descritto: *“Per le vacanze al 31.12.2016 900 posti disponibili per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico si provvede tramite numero 3 concorsi per titoli da espletarsi con modalità telematiche di 300 posti ciascuno da bandire entro il 30/12/2017, 2018e 2019 riservato agli Assistenti Capo Tecnici garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio”*.

Poiché l'attuale pianta organica degli Agenti e Assistenti tecnici è stimata a circa 3000 unità (tra cui circa 919 circa Ass. Tecnici e 1536 Ass. Capo Tecnici), non è chiaro il percorso di carriera per i restanti 2000 appartenenti, che non rientreranno nella precitata procedura concorsuale transitoria, considerando che a regime non verrà garantita la sede di servizio.

Andrebbe opportunamente valutato un aumento dei posti messi a concorso durante il periodo transitorio, visto che le dotazioni organiche previste nella tabella 2 Articolo 3, co. 1 saranno vigenti a regime a decorrere dallo 01/01/2027, per tutti i Ruoli da Agente Tecnico a Sost. Direttore Tecnico.

Entrando nelle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei **Vice Ispettori Tecnici** esse riportano: *“Concorso per soli titoli il cui numero di posti è determinato dal 50% dei posti disponibili al 31/12/2017 da bandire entro il 30 aprile 2018 e riservato, in via prioritaria, al personale tecnico tecnico-scientifico in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di pro-*

fessioni tecnico-scientifiche.

Le criticità da rilevare anche per questo ruolo sono molteplici: dapprima si evidenzia come l'amletica riserva per il ruolo Sovrintendenti, non venga neppure presa in considerazione; difatti i posti messi a concorso per il nuovo ruolo degli ispettori tecnici costano di 900 unità. Al 31/12/2017 saranno in ruolo circa 400 unità, di conseguenza le vacanze si attesteranno a circa 500 posti, quindi si stima che i beneficiari siano il 50% di questi 500 posti, ovvero nell'ordine di 250 unità.

Sarebbe quindi suggeribile, per equità di trattamento, applicare gli stessi principi, ovvero bandire un concorso interno nella fase transitoria, ove riservare il 70% dei posti attraverso concorsi per titoli con mantenimento della sede di servizio (definendo questo importante aspetto in maniera espressa ed inequivocabile come per il ruolo ordinario), di cui il 50% dei posti del predetto 70% riservato ai Sovrintendenti Tecnici Capo.

Altresì considerato l'attuale organico dei Sovrintendenti tecnici (circa 59 Vice Sovr. Tecnici, 253 Sovr. Tecnici e 1409 Sovr. Capo), sarebbe opportuno, anche in analogia con il ruolo ordinario, riservare un'aliquota di posti al personale del precitato ruolo, in previsione del paventato concorso pubblico per 330 vice ispettori tecnici, che verà verosimilmente bandito per la fine dell'anno in corso.

Concludendo con gli Ispettori Capo, secondo quanto previsto dal punto cc delle norme transitorie del D.lgs. in questione, accederanno alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico (attualmente circa 30 unità), mantenendo le prerogative dell'art.31-bis del DPR 337/82, ma non sono specificati i numeri rispetto alle annualità 2013 e 2015 ed in particolare non è stata prevista alcuna possibilità concorsuale, che consenta di accedere alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico (attualmente circa 127 unità), anche in previsione della vacanza nella qualifica a seguito di coloro che passeranno al ruolo funzionari. Va, infatti, ricordato che tutti gli Ispettori Capo Tecnici (attualmente appena 245 unità circa), non provengono dal riordino del 1995 ma sono vincitori di due concorsi per titoli ed esami per il passaggio nel ruolo sovrintendenti e ispettore e che hanno già maturato nella qualifica di capo, a gennaio 2017, rispettivamente 5, 6 e 7 anni.

Stante quanto sopra, ci si auspica che tutte le osservazioni e criticità espresse con la presente, siano prese in considerazione quale riferimento esplicito sul quale sviluppare i decreti correttivi, considerando soprattutto in linea generale che il D.M. del 18/7/1985 con il quale sono stati individuati settori, profili e funzioni del ruolo che espleta attività tecnica-tecnica scientifica e sanitaria, dovrà essere riscritto fotografando in modo chiaro il cambiamento previsto dall'attuale riordino.

Nell'attesa di un urgente riscontro si porgono deferenti saluti.

La Segreteria Nazionale



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*

Prot. Nr. 288/SG/17

Roma, 20/11/2017

Oggetto: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli. OSSERVAZIONI.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Questa Segreteria Nazionale, in seguito alla bozza dello schema di decreto in oggetto trasmesso a questa O.S. il 9/11/17, giudica positivamente nel complesso le linee guida contenute ed espone con la presente una serie di osservazioni finalizzate a completare e migliorare, in maniera costruttiva, i contenuti del disposto.

In prima battuta si osserva che lo stesso non terrebbe conto della valutazione espressamente prevista invece all'art 5 punto g del Bando di Concorso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo ordinario, ossia "superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi ... punti 5".

Tale differenziazione tra ruoli omogenei seppur eterogenei nella specificità, appare una palese sperequazione di trattamento anche e soprattutto in considerazione del fatto che molti degli idonei non vincitori, a decorrere dall'anno 2010/2011, non hanno potuto accedere al ruolo superiore per una "settorialità e/o specificità", di colpo scomparsa nel novello decreto legislativo.

Sarebbe quindi opportuno, per equità di trattamento, inserire al punto L la previsione in epigrafe indicata, in analogia a quanto previsto per il ruolo ordinario, prendendo tuttavia in considerazione tutti gli idonei non vincitori dei pregressi concorsi per titoli ed esami.



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*

Riguardo l'art.7 comma 1 lettera f della bozza in esame, contempla quali titoli attinenti alla formazione professionale del candidato “quelli organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o da Altre Amministrazioni od Organismi, presso i quali dipendente presta servizio”; a tale proposito, si propone di rimodulare tale dicitura e prevedere l'inserimento di titoli quali ECDL e similari del computer, anche se effettuati presso altre strutture e di propria iniziativa, in virtù del fatto che nei pregressi concorsi si dava una valutazione di 6 punti alla patente europea del computer, senza contare che nei ruoli ordinari la conoscenza informatica viene ritenuta elemento qualitativo e qualificante, a differenza del ruolo tecnico, in cui non verrebbe presa neanche in considerazione.

Altresì sarebbe auspicabile, nelle previsioni dei titoli afferenti a valutazione, includere eventuali attribuzioni di ufficiale di p.g., seppur a carattere temporaneo, ovviamente con la valutazione che la Commissione Esaminatrice riterrà opportuna.

Infine, pur accogliendo favorevolmente la valutazione del titolo di studio, tra i titoli di cui all'art.7 del prefato schema, emergerebbe una disparità di valutazione con quanto previsto per il medesimo ruolo ordinario dei Vice Sovrintendenti, ove vi è una doppia valutazione che va dai 3 punti agli 8 punti.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Giuseppe TIANI



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale*

Prot. N.47/SG/18

Roma, 16 febbraio 2018

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'Interno recante "Determinazioni delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e del personale tecnico scientifico e tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio, n. 95":

OSSERVAZIONI.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la
Pianificazione delle Forze di Polizia
Vice Capo della Polizia
Prof. Alessandra Guidi

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

In riferimento alla bozza dello schema di decreto in oggetto, questa Segreteria Nazionale esprime diverse perplessità al riguardo e fornisce con la presente una serie di osservazioni finalizzate al miglioramento del testo e soprattutto alla salvaguardia degli interessi legittimi del personale interessato e delle professionalità acquisite dagli stessi nel corso degli anni.

Partendo da una delle innovazioni più significative, apportate dal decreto legislativo n. 95 del 2017 per il personale che espleta attività tecnico scientifica, e cioè l'unificazione dei singoli settori di impiego nell'unico settore Tecnico Logistico, nello specifico il superamento dei 124 profili professionali, con recuperi di efficienza ed in linea con i principi della legge, la predetta unificazione comprime troppo a parere del SIAP, i variegati profili nell'unico settore Logistico.

Tuttavia qualora l'Amministrazione voglia perseguire tale orientamento la stessa dovrà inequivocabilmente prevedere apposite procedure di "sanatoria" nei confronti di chi, nei precedenti anni, è risultato idoneo ma non vincitore di concorso per una presunta settorialità (concorso riservato). Entrando ancor più nel merito, la dotazione organica dei Sovrintendenti Tecnici è stata determinata dall'emanando decreto ai sensi dell'art. 3 in 1838 unità a cui vanno ad aggiungersi in sovrannumero le 900 unità derivanti dai tre concorsi di nuova previsione, ma non è specificato la progressione di carriera per i circa 1800 operatori che rimarranno nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici.

Poiché il principio ispiratore del "riordino delle carriere" è quello di garantire una carriera aperta dalla base per qualsiasi appartenente alla Polizia di Stato, quanto previsto nello schema in argomento non lascia intravedere per questi dipendenti alcun tipo di avanzamento né prossimo, né futuro.



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale*

Questa O.S., pertanto, al fine di garantire una giusta ed equa progressione di carriera per i suddetti 1800 Agenti/Assistenti Tecnici, propone che vengano messi a concorso, durante la fase di transitoria, ulteriori 600 posti al fine di determinare la dotazione organica dei Sovrintendenti Tecnici in 2438 anziché 1838.

Sulla scorta delle argomentazioni in premessa fatte e considerando il notevole decremento delle unità destinate al ruolo tecnico si chiede inoltre che la pianta organica degli Agenti ed Assistenti Tecnici sia determinata in 2200 unità e non 1905 come previsto dall'art.2 del succitato decreto, posto che l'attuale forza è di 2679.

Riguardo invece la nuova dotazione organica del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato è stata determinata ai sensi dell'art. 4 del decreto in questione in 900 unità, delle quali 300 nella Qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, anziché un totale di 1003 unità previste dal decreto legislativo 29 maggio n. 95.

Al 31/12/2017 saranno in ruolo circa 500 unità e quindi le vacanze si attesteranno a circa 400 posti, stimando che i beneficiari siano il 50% di questi 400 posti, ovvero nell'ordine di 200; con i numeri sottoposti dall'Amministrazione solo il 10% dei Sovrintendenti Tecnici avrà la possibilità di avanzare di ruolo e qualifica, per i quali si disconoscono i presupposti necessari per accedere agli istituendi profili, tenuto conto che il 70% della forza effettiva del ruolo Sovrintendenti Tecnici proviene dai Settori di Informatica e Telematica.

Alla luce delle suesposte considerazioni il SIAP ritiene auspicabile che la pianta organica riferita ai Vice Ispettori Tecnici sia rideterminata in almeno 1500 unità, bandendo nella fase transitoria anche in sovrannumero almeno 2 concorsi da 300 posti ciascuno. Inoltre, vista la peculiarità dei settori si propone, sia per l'istituendo nuovo profilo logistico Amministrativo (art. 4 tabella 1 del decreto in questione), sia per il profilo di infermiere, oltre ad un consistente aumento di unità, che l'accesso ai predetti profili abbia i requisiti specifici richiesti da ciascun settore, fermo restando che i soggetti provenienti dal settore infermieristico dovranno poter concorrere per tutti gli altri profili.

In conclusione si chiede di valutare, sempre in relazione al profilo logistico Amministrativo, la redistribuzione all'interno di esso di un numero congruo di Funzionari Tecnici, al fine di proporzionare adeguatamente la dotazione organica della predetta qualifica rispetto alle altre del ruolo tecnico.

È doveroso sottolineare che gli ampliamenti di dotazione organica e meccanismi di progressione di cui sopra, sono stati oggetto di un'attenta disamina da parte di questa O.S., in funzione anche del sistema di armonizzazione pensionistico che, per forza maggiore, porrà in quiescenza, per raggiunti limiti di età, tutto quel personale che risulterà in sovrannumero.

Distinti Saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe Tiani

SIAP-Info@m

N. 14
del 28 Giugno 2018

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile
di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione
Enzo Delle Cave
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Vito Ventrella
Fabrizio Iannucci

Sede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org
www.fuoriordinanza.com

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Criticità ruoli tecnici *L'intervento*



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Prot. N. 55/SG/18

Roma, 7 marzo 2018

Oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a), della legge agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della P.A.

SEGUITO alla nota Prot. N. 269/SG/17 del 7/11/17 sulle criticità relative ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato ed altre

Al Vice Capo della Polizia
Vice Direttore Generale della P.S.
preposto all'attività di coordinamento e pianificazione
Prof. Alessandra Guidi

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Signora Prefetto

facendo riferimento al disposto normativo in oggetto, sono pervenute a questa Segreteria Nazionale, ulteriori segnalazioni emerse dalla discordanza rilevata tra il personale degli orchestrali della Polizia di Stato, rispetto agli Ispettori tecnici, per cui i primi accederebbero direttamente alla qualifica di orchestrale di 1° livello, ovvero alla corrispondente qualifica di ispettore superiore tecnico, dopo 2 anni maturati nella precedente qualifica.

Poiché al personale orchestrale viene legittimamente riconosciuta una progressione diversa, essendo dei professionisti in possesso di un titolo di studio di conservatorio equipollente alla Laurea, il SIAP ritiene che tale scelta debba per equità di trattamento essere estesa anche a tutti gli altri profili professionali del ruolo tecnico in modo tale che, *ipso facto*, tutti coloro che alla data del concorso siano in possesso di una laurea (triennale o specialistica) accedano direttamente a succitata qualifica.

Altra diversità in tema di Laurea è stata altresì evidenziata per l'accesso al ruolo dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, che avverrebbe attraverso il concorso pubblico con Laurea Magistrale e riserva di posti per gli interni in possesso di analogo titolo, diversamente da quanto previsto per il ruolo ordinario, nel quale per il personale interno è prevista la Laurea Triennale.

Per quanto sopra esposto e per le note allegate alla presente del 28 settembre 2017 (Prot. N. 217/SG/17), del 7 novembre 2017 (Prot. N. 2697/SG/17), del 20/11/2017 (Prot. Nr. 288/SG/17) e del 16/02/2018 relativa alla dotazione delle piante organiche, **si chiede che vengano quanto prima riaperti i lavori di confronto sul Ruolo Tecnico** iniziati il 26.04.2017 al fine di sviluppare costruttivamente i decreti correttivi per sanare quanto più possibile le varie discrasie emerse sul Ruolo Tecnico della Polizia di Stato in seno al D.l. nr. 95/2017 ed in considerazione del precedente disegno di legge depositato art.1 "Delega al Governo per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica".

Nell'attesa di un urgente riscontro si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe Tiani